ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
24 febbraio 2000 *

Nella causa T-104/99,

AS Bolderāja, con sede in Riga (Lettonia),

Zakłady Płyt Pilśniowych SA w Krośnie Odrzańskim, con sede in Krosno Odrzańskie (Polonia),

Alpex-Karlino SA w Karlino, con sede in Karlino (Polonia),

Zakłady Płyt Pilśniowych SA w Czarnej Wodzie, con sede in Czarna Woda (Polonia),

rappresentate dagli avv.ti V.N. Akritidis, del foro di Atene, e T. Pick, del foro di Bonn, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrenti,

* Lingua processuale: l'inglese.

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor S. Marquardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti H.-J. Rabe, G.M. Berrisch e H.-G. Kamann, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore generale della direzione «affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 25 gennaio 1999, n. 194, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di pannelli duri (hardboard) originari di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Russia e decide la riscossione definitiva dei dazi provvisori imposti su tali importazioni (GU L 22, pag. 16),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),

composto dal signor R. García-Valdecasas, presidente, dalla signora P. Lindh, e dai signori J.D. Cooke, P. Mengozzi e V. Vilaras, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti all'origine della controversia e procedimento

1 Il presente ricorso è diretto ad ottenere l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 25 gennaio 1999, n. 194, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di pannelli duri (hardboard) originari di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Russia e decide la riscossione definitiva dei dazi provvisori imposti su tali importazioni (GU L 22, pag. 16).

2 Le ricorrenti sono produttori ed esportatori di pannelli duri, che il regolamento n. 194/1999 definisce come pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose aventi una certa densità.

3 A seguito di una denuncia presentata da vari produttori comunitari di pannelli duri, la Commissione pubblicava, il 7 novembre 1997, una comunicazione di apertura di un procedimento antidumping avente ad oggetto le importazioni di pannelli duri originari del Brasile, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Russia (GU C 336, pag. 2). Il 14 gennaio 1998, a seguito della pubblicazione di tale comunicazione, le ricorrenti presentavano osservazioni alla Commissione.

4 La Commissione rimetteva alle ricorrenti un modulo d'inchiesta e procedeva a verifiche nei loro locali.

5 Il 5 agosto 1998 la Commissione adottava il regolamento (CE) n. 1742/98, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pannelli duri (hardboard) originari di Brasile, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Russia e che accetta gli impegni proposti da alcuni esportatori in relazione a tali importazioni (GU L 218, pag. 16). Il 14 settembre 1998, a seguito della pubblicazione di tale regolamento, le ricorrenti presentavano osservazioni alla Commissione. Con telefax 6, 10 e 20 novembre 1998, le predette le trasmettevano informazioni complementari.

6 Il 23 novembre 1998 la Commissione comunicava alle ricorrenti i principali fatti e considerazioni sulla base dei quali prevedeva di proporre al Consiglio l'istituzione di un dazio antidumping definitivo. Il 7 dicembre 1998 le ricorrenti presentavano le loro osservazioni su tale comunicazione.

7 Il 25 gennaio 1999 il Consiglio adottava il regolamento n. 194/1999, che è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 29 gennaio 1999.

8 Con atto introduttivo depositato il 28 aprile 1999 le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

9 Il 20 settembre 1999 le parti sono state invitate dal cancelliere del Tribunale a presentare osservazioni sulla ricevibilità del ricorso, alla luce degli artt. 101 e 102 del regolamento di procedura, in considerazione del fatto che esso era stato proposto il 28 aprile 1999.

10 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l'11 ottobre 1999, il Consiglio ha chiesto al Tribunale di dichiarare il ricorso irricevibile e di condannare le ricorrenti alle spese. Secondo il Consiglio, il ricorso sarebbe stato proposto tardivamente, dal momento che la data di scadenza del termine era il 27 aprile 1999.

11 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di dichiarare il ricorso ricevibile e di decidere nel merito. Esse non contestano la natura tardiva del ricorso, ma invocano l'esistenza di due circostanze costitutive di un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell'art. 42, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia.

12 Con istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale il 29 ottobre 1999, la Commissione ha chiesto d'intervenire a sostegno delle conclusioni del convenuto.

Conclusioni delle parti

13 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

— annullare il regolamento n. 194/1999;

— condannare il Consiglio alle spese.

14 Nelle osservazioni 11 ottobre 1999 le ricorrenti chiedono inoltre che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile;

— decidere nel merito.

15 Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare le ricorrenti alle spese.

16 Nelle osservazioni 11 ottobre 1999 il Consiglio chiede, inoltre, al Tribunale di dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile.

In diritto

17 Secondo la costante giurisprudenza, i termini d'impugnazione non sono a disposizione né del giudice né delle parti e sono perentori (v. sentenze del Tribunale 15 marzo 1995, causa T-514/93, Cobrecaf e a./Commissione, Racc. pag. II-621, punto 40, e 14 luglio 1998, causa T-119/95, Hauer/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2713, punto 22).

18 Conformemente all'art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può, in qualsiasi momento, rilevare d'ufficio i motivi di irricevibilità di ordine pubblico e statuire, a tal fine, nelle forme previste dall'art. 114, nn. 3 e 4, del medesimo regolamento. Spetta pertanto al Tribunale verificare d'ufficio se tale termine è

stato rispettato (sentenza del Tribunale 18 settembre 1997, cause riunite T-121/96 e T-151/96, MAAS/Commissione, Racc. pag. II-1355, punto 39).

19 Ai sensi dell'art. 114, n. 3, il procedimento prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nella specie il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti versati agli atti e decide che non si rende necessario sentire le parti e le loro difese orali.

20 Non è oggetto di controversia tra le parti e risulta dalle informazioni fornite dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee che il regolamento n. 194/1999 è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 29 gennaio 1999. E' altresì accertato che tale Gazzetta ufficiale è stata emessa in tale data in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

21 Ai sensi dell'art. 173, quinto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quinto comma, CE), il termine per proporre un ricorso di annullamento è di due mesi. Trattandosi di un ricorso contro un atto pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, tale termine, applicando l'art. 102, n. 1, del regolamento di procedura, dev'essere calcolato a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Tale termine deve inoltre essere aumentato in ragione della distanza ai sensi del n. 2 del medesimo articolo.

22 Nella specie, il ricorso riguarda un atto pubblicato il 29 gennaio 1999. Il termine per proporre un ricorso di annullamento avverso tale atto doveva essere calcolato, in applicazione dell'art. 102, n. 1, del regolamento di procedura, a partire dalla mezzanotte del 12 febbraio 1999. Tale termine, aumentato di due settimane in ragione della distanza per ricorrenti residenti in Polonia e in Lettonia, in applicazione dell'art. 102, n. 2, dello stesso regolamento, è pertanto scaduto il 26 aprile 1999 a mezzanotte.

23 Il ricorso, poiché è stato depositato il 28 aprile 1999, è stato proposto tardivamente.

24 Ai sensi dell'art. 42, secondo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale ai sensi dell'art. 46, primo comma, del medesimo Statuto, nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore. Nella specie, le ricorrenti deducono due circostanze che costituiscono, a loro avviso, un caso fortuito o di forza maggiore.

25 In primo luogo, deducono che uno dei loro avvocati ha telefonato alla sezione di lingua inglese della cancelleria del Tribunale, principalmente, per assicurarsi che il termine per la distanza per la Polonia e la Lettonia era di due settimane. Il detto avvocato avrebbe esposto a un dipendente, addetto alla cancelleria, il cui nome è sconosciuto, che, secondo il suo calcolo, il termine per la presentazione del ricorso scadeva il 28 aprile 1999. Egli avrebbe domandato a tale persona se concordava con tale calcolo e questa, dopo una riflessione, avrebbe risposto che riteneva tale calcolo corretto. Tuttavia, le ricorrenti rilevano che la detta persona «ha espressamente fatto presente all'avvocato che essa non poteva fare dichiarazioni giuridicamente impegnative in materia e che spettava alle parti ricorrenti fare il calcolo definitivo».

26 Il Tribunale sottolinea che non rientra nelle funzioni e nelle attribuzioni degli addetti alla cancelleria pronunciarsi sul calcolo del termine per la presentazione di un ricorso. Ad ogni modo, senza che si renda necessario statuire sulla questione se, in talune circostanze, la presa in considerazione da parte di un ricorrente di un'erronea indicazione da parte di un dipendente della cancelleria possa costituire un caso fortuito o di forza maggiore, si deve rilevare che il calcolo del termine per la presentazione del ricorso è stato fatto, nella specie, dall'avvocato delle ricorrenti. L'indicazione fornita a questo proposito dal dipendente interpellato è stata data, secondo quanto affermato dalle stesse ricorrenti, senza impegno e ricordando espressamente che alle ricorrenti spettava fare il calcolo. Ciò considerato, non può parlarsi di un caso fortuito o di forza maggiore.

27 In secondo luogo, le ricorrenti invocano la situazione personale di uno dei loro avvocati qualche giorno prima della presentazione del ricorso.

28 E' sufficiente a questo proposito constatare che le ricorrenti sono rappresentate nella presente controversia da due avvocati. Se, per ipotesi, uno dei due può essere stato impedito, in ragione della sua situazione personale, di depositare il ricorso entro il termine richiesto, le ricorrenti non spiegano assolutamente per quale motivo l'altro loro avvocato si sarebbe trovato nell'incapacità di provvedervi.

29 Ciò considerato, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.

30 Per tale motivo non occorre statuire sull'istanza d'intervento presentata dalla Commissione.

Sulle spese

31 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Consiglio ha chiesto la condanna alle spese delle ricorrenti, le quali sono rimaste soccombenti. Tuttavia, poiché la questione relativa all'eventuale tardività del ricorso è stata sollevata d'ufficio dal Tribunale, il controricorso non era più pertinente. Ciò considerato, il Tribunale ritiene equo che il Consiglio sopporti le spese relative alla preparazione e alla presentazione del suo controricorso.

32 Si devono pertanto condannare le ricorrenti a sopportare, oltre alle loro spese, quelle esposte dal Consiglio, ad eccezione delle spese relative alla preparazione e alla presentazione del suo controricorso.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

così provvede:

1) **Il ricorso è irricevibile.**

2) **Non vi è luogo a statuire sulla domanda d'intervento presentata dalla Commissione.**

3) **Le ricorrenti sopporteranno le loro proprie spese nonché, in solido, le spese del Consiglio, ad eccezione di quelle relative alla preparazione e alla presentazione del controricorso.**

Lussemburgo, 24 febbraio 2000

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

R. García-Valdecasas